

STATUTO

**GESTIONI RESIDENZIALI
RAGGIO DI SOLE S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA FLAVIA PA VIA
CONSOLARE 1/D

Numero REA: PA - 320576

Codice fiscale: 06430160827

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

	ARTICOLO 12. L'importo globale approssimativo delle spese	
	per la costituzione della presente società, ammonta a Euro	
	1.600,00 (milleseicento/00) oltre I.V.A. e sono poste a	
	carico della società.	
	Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto	
	scritto a macchina e a mano da me notaio in cinque fogli di	
	cui lo scritto occupa venti facciate sin qui.	
	Letto da me notaio alla comparente che trovandolo conforme	
	alla sua volontà dichiara di approvarlo.	
	Sottoscritto alle ore diciotto.	
	PATRIZIA DI LORENZO - ROSALIA CRISCUOLI NOTAIO	
	Allegato "A" all'atto Repertorio 2787 Raccolta 1709	
	<u>STATUTO</u>	
	<u>DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</u>	
	Art. 1) - DENOMINAZIONE SOCIALE	
	1. E' costituita ai sensi del codice civile e del decreto	
	legislativo 155/2006 una società a responsabilità limitata	
	denominata: "GESTIONI RESIDENZIALI RAGGIO DI SOLE S.R.L.	
	IMPRESA SOCIALE o più brevemente G.R.R.S. S.R.L. IMPRESA	
	SOCIALE.	
	ART. 2) - OGGETTO	
	La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e	
	principale di un'attività organizzata al fine della	
	produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità	
	16	

	sociale, diretta a realizzare finalità di interesse	
	generale, conformemente a quanto stabilito dal decreto	
	legislativo 155/2006; pertanto conformemente alla nozione di	
	utilità sociale contenuta nel citato decreto legislativo e	
	nei limiti e con le finalità di cui all'art.2 del medesimo	
	decreto, la società svolgerà la seguente attività:	
	- Servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado in	
	favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani,	
	inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze	
	madri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri	
	soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale	
	conseguente a malattie, malformazioni, menomazioni,	
	disabilita', indigenza, ecc., anche attraverso la promozione	
	e gestione di attività quali, servizi di assistenza	
	domiciliare, centri di ascolto e di prima accoglienza,	
	comunità' alloggio, gruppi appartamento, condomini solidali,	
	case albergo, case protette, centri di accoglienza per	
	ospitalità diurna e residenziale, soggiorni vacanze,	
	colonie, comunità' familiari, case di riposo e di	
	assistenza; residenze assistenziali sanitarie e cliniche;	
	- Istituzione, gestione, realizzazione di corsi di	
	formazione professionale;	
	- Promozione, istituzione e gestione di servizi di	
	informagiovani, nonché servizi sociali in favore di minori,	
	adolescenti e giovani, volti alla prevenzione del	
	17	

	disadattamento e della criminalita' minorile;	
	- Promozione di servizi sociali in favore di minori anche	
	attraverso la gestione di asili nido, scuole materne,	
	servizi babysitter, centri diurni e residenziali,	
	doposcuola, ecc. Ecc.;	
	- Promozione e gestione di servizi di assistenza sociale,	
	socio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza	
	ed orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i	
	giovani in ogni situazione di disagio;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche	
	ambulatoriali quali, medicina di laboratorio, radiologia	
	diagnostica, medicina nucleare, cardiologia, endoscopia,	
	radioterapia, chirurgia ambulatoriale, dialisi, medicina	
	fisica e riabilitativa, chirurgia plastica ed estetica;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di' strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali	
	centri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti	
	portatori di disabilita' fisica, psichica e sensoriale,	
	centri di salute mentale, consultori familiari e presidi per	
	il trattamento delle dipendenze;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo	
	continuativo e/o diurno per acuti quali pronti soccorsi,	
	centri di rianimazione e di terapia intensiva, centri di	

	degenza, day hospital, day surgery, punti nascita e blocco	
	parto, strutture chirurgiche ed operatorie, centri	
	trasfusionali, di frigoemoteca e centri di anatomia	
	patologica;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in	
	fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione	
	funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, presidi di tutela della salute	
	mentale in regime diurno ed in day hospital psichiatrico,	
	strutture residenziali psichiatriche e strutture di	
	riabilitazione ed educativo assistenziali per soggetti	
	affetti da dipendenze e tossicodipendenze;	
	- Promozione, realizzazione e gestione di una rete di	
	servizi assistenziali e sanitari a carattere territoriale al	
	fine dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di	
	assistenza, sociale e sanitaria;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti e	
	strutture sportive istituite per supportare processi	
	riabilitativi rivolti a minori, anziani ed inabili, nonché	
	in favore di altri soggetti bisognosi di assistenza	
	psicofisica e motoria;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti e	
	strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport,	
	finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale	

	delle persone; progettazione, realizzazione e gestione di	
	strutture atte allo svolgimento di iniziative di turismo	
	sociale e culturale, centri di benessere, centri estetica,	
	centri di disintossicazione da dipendenze, beauty farm, ecc.;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di servizi socio	
	assistenziali e sanitari in favore dei portatori di	
	handicap, volti a favorire i processi di superamento di	
	situazioni emarginanti, a prevenire e/o a limitare la	
	disabilita' e per consentire la permanenza del portatore di	
	handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;	
	- Promozione, istituzione e gestione di servizi di	
	intervento socio-psico-terapeutico riabilitativo e di	
	integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti	
	disabili;	
	- Promozione, istituzione e gestione di iniziative di	
	assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap	
	fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e	
	privati, nonche' a domicilio, presso i presidi ospedalieri,	
	i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri	
	e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e	
	privati di igiene e cura personale;	
	- Progettazione realizzazione e gestione di attivita' di	
	trasporto, urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e	
	disabili;	
	- Progettazione realizzazione e gestione di attivita' di	

	trasporto sanitario di emergenza, urbano ed extraurbano;	
	- Progettazione realizzazione e gestione di attivita' di	
	accoglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a	
	supporto di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura,	
	sociale e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione	
	con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza	
	pubbliche, private e miste;	
	- Progettazione realizzazione e gestione di iniziative di	
	assistenza medica generica e specialistica, infermieristica,	
	fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata	
	e/o in convenzione con enti pubblici ed asl;	
	- Progettazione realizzazione e gestione di servizi di	
	telesoccorso e teleassistenza, nonche' di ogni altro tipo di	
	assistenza telematica;	
	- Svolgimento di servizi di logistica, deposito,	
	distribuzione primaria e concessionaria, promozione,	
	rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per	
	conto di industrie produttrici e commerciali di mobili,	
	arredi, attrezzature, strumenti e dispositivi medicali,	
	medici e paramedici;	
	- Svolgimento di servizi di logistica, deposito,	
	distribuzione primaria e concessionaria, promozione,	
	rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per	
	conto di industrie produttrici e commerciali di prodotti	
	farmaceutici, parafarmaceutici, dermocosmetici, veterinari,	

	erboristici, fisioterapici, omeopatici, dietetico alimentari	
	e sanitari;	
	- Svolgimento di servizi di logistica, deposito,	
	distribuzione primaria e concessionaria, promozione,	
	rappresentanza e vendita, per conto di industrie produttrici	
	e commerciali di forniture globali per ospedali, case di	
	cura, centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di	
	riposo e comunita';	
	- Svolgimento di servizi di logistica, deposito,	
	distribuzione primaria e concessionaria, promozione,	
	rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per	
	conto di industrie produttrici e commerciali di prodotti	
	detergenti, igienizzanti, disinfettanti e purificanti per	
	ospedali, case di cura, centri di studio e ricerca medica,	
	ambulatori, case di riposo e comunita';	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di campagne di	
	prevenzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione	
	con associazioni di categoria mediche e paramediche e con	
	usl ed enti locali;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di azioni di	
	sensibilizzazione verso le problematiche dell'assistenza	
	sociale e sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative	
	formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di	
	handicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro	

	accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento	
	sociale e professionale;	
	- Gestione di iniziative di animazione socio culturale e di	
	intrattenimento; - Al fine di incrementare il turismo	
	sociale la gestione, realizzazione e acquisizione di	
	alberghi, bed and breakfast, ostelli, camping, agriturismi,	
	ristoranti, locali, bar trattorie e pizzerie;	
	- Progettazione e gestione di iniziative culturali,	
	seminariali, ricreative, formative e socio assistenziali e	
	sanitarie, in favore degli immigrati, anche nell'ambito	
	dello stesso stato, e delle loro famiglie;	
	- Promozione, progettazione, realizzazione e gestione di	
	iniziative socio assistenziali e sanitarie regionali,	
	nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado,	
	nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di azioni	
	formative rivolte agli operatori del settore sociale,	
	assistenziale e sanitario;	
	- Promozione culturale e professionale dei giovani in cerca	
	di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o	
	nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la	
	progettazione, realizzazione e gestione di interventi	
	formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al	
	perfezionamento, alla specializzazione, alla	
	riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze	

	professionali nel settore socio assistenziale e sanitario;	
	attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel	
	settore socio assistenziale e sanitario;	
	- Promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle	
	discipline tipiche del settore socio assistenziale e	
	sanitario; intervento diretto nell' attivita' di ricerca e	
	sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore	
	socio assistenziale e sanitario;	
	- Progettazione e gestione di servizi nel settore della	
	refezione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a	
	supporto dei servizi socio assistenziali e sanitari;	
	- Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,	
	igienizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed	
	immobili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte alla	
	sistemazione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla	
	ristrutturazione, alla riqualificazione di luoghi, strutture	
	ed immobili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- Progettazione e gestione di iniziative volte al	
	miglioramento dei requisiti strutturali, tecnologici ed	
	organizzativi, generici e specifici, delle strutture che	
	svolgono e/o dovranno svolgere servizi socio assistenziali e	
	sanitari;	
	- Progettazione e gestione di iniziative volte a favorire	

	l'introduzione di processi di innovazione tecnica e	
	tecnologica nei sistemi socio assistenziali e sanitari;	
	- Progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie	
	preventive e curative;	
	- Progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie	
	preventive e curative erogate;	
	- Progettazione e sviluppo di iniziative volte all'	
	acquisizione in gestione di servizi esternalizzabili del	
	settore socio assistenziale e sanitario, da attuarsi in	
	convenzione con enti governativi e non governativi, statali,	
	regionali, provinciali e locali, asl ed enti locali;	
	capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed	
	associazioni, di esperienze di altri enti, associazioni e	
	societa', pubbliche, private e miste, nel settore socio	
	assistenziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di	
	azioni ed interventi congiunti;	
	- Progettazione e gestione di interventi rivolti alla	
	creazione delle condizioni di parita' e pari opportunita'	
	tra donne ed uomini nella formazione, nel lavoro, nel	
	contesto sociale e nella presenza nelle istituzioni;	
	- Progettazione e gestione di interventi rivolti alla	
	creazione delle condizioni di parita' e pari opportunita' in	
	favore di persone socialmente svantaggiate;	

	- Organizzazione e gestione di interventi di orientamento	
	scolastico, universitario e professionale;	
	- Attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche;	
	- Promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle	
	discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e	
	tecnologiche, economiche e giuridiche;	
	- Progettazione e gestione di interventi formativi rivolti	
	agli operatori e docenti della scuola, dell'università e	
	della formazione professionale quali i corsi di	
	qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, compresi	
	i corsi polivalenti per la formazione degli insegnanti alle	
	attività di sostegno nelle classi in presenza di allievi in	
	situazioni di handicap, da attuare in forma autonoma e/o in	
	regime di convenzione con i provveditorati, le università e	
	gli istituti scolastici e professionali;	
	- Organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e	
	seminari di studi nel settore della formazione e della	
	cultura, nonché svolgimento di attività editoriale e di	
	documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e	
	radiotelevisive;	
	- Promozione della cultura di impresa ed attuazione di	
	misure volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale anche	
	attraverso la creazione e gestione di "incubatori d'impresa;	
	- Promozione ed attuazione di azioni che facilitino la	
	crescita sociale anche attraverso l'intermediazione	

	istituzionale, datoriale ed imprenditoriale;	
	La società esclusivamente se funzionale al raggiungimento	
	degli scopi sociali potrà fare quanto segue.	
	L'acquisto (anche mediante locazione finanziaria), la	
	vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed	
	il miglioramento di beni immobili in genere nonché la	
	gestione degli immobili di proprietà sociale, ivi compresa	
	la locazione degli stessi, la conduzione in locazione e la	
	sublocazione di immobili strumentali. Essa potrà inoltre	
	compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,	
	finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del	
	pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto	
	sociale), mobiliari ed immobiliari (compresa la concessione	
	in locazione di immobili) ritenute dall'amministrazione	
	necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente,	
	interessenze e partecipazioni occasionali in altre società	
	od imprese (aventi oggetto analogo, affine o connesso al	
	proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti	
	strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale,)	
	escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed	
	il potere degli amministratori di agire nei confronti del	
	pubblico. La società può pure garantire ad istituti bancari	
	od istituti di credito in genere obbligazioni di terzi anche	
	non soci, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà	

	opportuno.	
	Art. 3) - SEDE SOCIALE	
	1. La società ha sede nel Comune di Santa Flavia (PA).	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie,	
	rappresentanze e punti vendita, o filiali, che non abbiano	
	natura di sede secondaria; potrà altresì modificare	
	l'indirizzo sociale all'interno del Comune della sede, in	
	questo caso senza autorizzazione assembleare. Spetta	
	all'assemblea, con le maggioranze richieste per la modifica	
	dell'atto costitutivo, di deliberare l'istituzione di sedi	
	secondarie.	
	2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro	
	rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge,	
	quello risultante dal registro delle imprese; è onere del	
	socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio,	
	inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta	
	elettronica.	
	Art. 4) - DURATA	
	1. Il termine di durata della società è fissato a tempo	
	indeterminato.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause previste dall'art. 2484 codice civile.	
	Art. 5) - CAPITALE SOCIALE E QUOTE	
	1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero	
	28	

	centesimi).	
	2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale	
	mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di	
	sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi	
	possedute.	
	Possono essere conferiti, oltre al denaro, beni in natura,	
	crediti, e, in genere, tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica.	
	E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente	
	nella decisione di aumento che lo stesso possa essere	
	attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a	
	terzi, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale	
	per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art.	
	2482-ter c.c.); in tale circostanza spetta ai soci che non	
	hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma	
	dell'art. 2473, co. 1 c.c..	
	3. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art.	
	2466, co. 2 c.c.), a carico dei soci morosi decorre	
	l'interesse annuo in ragione del tasso ufficiale di	
	referimento maggiorato di due punti, salvo il risarcimento	
	dell'eventuale maggiore danno. In caso di vendita della	
	quota e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può	
	essere venduta all'incanto.	
	Art. 6) - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO	
	1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati	

	dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale a favore della società si considerano infruttiferi.	
	2. La società può emettere titoli di debito che possono	
	essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2, cod.	
	civ., unicamente da investitori professionali.	
	Art. 7) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER	
	ATTO TRA VIVI	
	1. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di	
	diritti di opzione all'aumento del capitale o di diritti di	
	prelazione di quote inoptate, spetta ai soci il diritto di	
	prelazione.	
	2. E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza	
	del quale derivi il mutamento della titolarità di dette	
	quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la	
	compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in	
	società, la costituzione di rendita, il trasferimento che	
	intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di	
	azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la	
	costituzione di diritti reali limitati.	
	3. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che	
	avvengano a favore del coniuge o di un parente in linea	
	retta, di fratelli o sorelle nonché della società	
	direttamente o indirettamente controllante la società socia	
	oppure della società da questa direttamente o indirettamente	
	controllata.	
	30	

	4. Il socio (d'ora innanzi "proponente"), che intende	
	effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e	
	con corrispettivo fungibile, deve prima comunicare l'offerta	
	all'organo amministrativo, al quale deve altresì comunicare	
	l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo	
	richiesto, le condizioni e il termine di pagamento e le	
	generalità del terzo acquirente.	
	In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un	
	corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal	
	denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti	
	offerti versando all'offerente il valore corrispondente come	
	determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero,	
	in caso di disaccordo, da un arbitratore designato dal	
	Presidente del Tribunale di Palermo.	
	5. Entro il termine di cinque giorni dalla data di	
	ricevimento della predetta comunicazione, l'organo	
	amministrativo deve dare notizia della proposta di	
	trasferimento a tutti i soci assegnando agli stessi un	
	termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	per l'esercizio del diritto di prelazione.	
	6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza,	
	devono inviare comunicazione all'organo amministrativo della	
	propria volontà di esercitare la prelazione, accompagnandola	
	con un assegno circolare non trasferibile intestato al	
	proponente pari al venticinque per cento del prezzo da	
	31	

	quello richiesto e con la dichiarazione che il residuo	
	prezzo sarà versato nel termine indicato dal proponente ai	
	sensi del precedente comma 4.	
	7. Nell'ipotesi dell'esercizio del diritto di prelazione da	
	parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà	
	ai soci interessati in proporzione al valore nominale della	
	partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	In ogni caso l'ammissione di nuovi soci sia mediante	
	sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia	
	mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni	
	sociali, deve avvenire secondo il principio di non	
	discriminazione.	
	Art. 8) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE MORTIS	
	CAUSA	
	1. La partecipazione trasferita per successione legittima o	
	testamentaria deve essere offerta in prelazione a tutti i	
	soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente	
	articolo, salvo che i chiamati per successione testamentaria	
	o legittima abbiano accettato l'eredità del defunto.	
	2. Prima che sia stata fatta l'offerta e sia decorso il	
	termine per l'accettazione, l'erede o il legatario non può	
	essere iscritto nel registro delle imprese, non è	
	legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti	
	amministrativi inerenti alle partecipazioni e non può	
	alienare le partecipazioni con effetto verso la società.	
	32	

	Art. 9) - RECESSO	
	1. Ha diritto di recedere dalla società, ma solo per	
	l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il	
	socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni	
	riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della	
	società, la fusione e la scissione della società, la revoca	
	dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede	
	all'estero, l'eliminazione di una causa di recesso, il	
	compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società o una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma	
	dell'art. 2468, co. 3, e le modifiche dell'atto costitutivo	
	introdotte o soppressive della clausola compromissoria.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e	
	coordinamento ai sensi degli artt. 2497 c.c. e seguenti,	
	spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi	
	previste dall'art. 2497-quater c.c.	
	2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua	
	intenzione all'organo amministrativo mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro	
	quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese	
	della decisione - o, se non prevista, dalla trascrizione	
	della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli	
	amministratori - oppure dalla conoscenza del fatto che	
	legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo	

	deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono	
	dar luogo all'esercizio del recesso.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo	
	esercizio, la società revoca le delibera che lo legittima o	
	delibera lo scioglimento della società (art. 2473, ult. co.	
	c.c..)	
	4. La liquidazione e la valorizzazione delle quote del socio	
	receduto avvengono con le modalità e i criteri previsti	
	dall'art. 2473, co. 3 e 4 c.c. Tuttavia il tentativo di	
	accordo è obbligatorio e può concludersi con l'unanime	
	decisione di ricorrere alla clausola arbitrale di cui al	
	successivo art. 23.	
	Art. 10) - ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio deve avvenire nel rispetto del	
	principio di non discriminazione nei casi previsti dalla	
	legge. Ai sensi dell'art.9 del d.lvo 155/2006 in caso di	
	esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.	
	Art. 11) - DECISIONE DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.2. In ogni caso sono	
	riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli	
	34	

	argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, c.c. e comunque:	
	a) le decisioni di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	b) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese	
	comportanti una responsabilità illimitata per le	
	obbligazioni delle medesime;	
	c) la concessione di diritti reali di garanzia su beni	
	immobili;	
	d) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda.	
	3. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate,	
	oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso	
	per iscritto.	
	4. Sia in caso di decisioni assembleari che in caso di	
	consenso espresso per iscritto, le delibere devono essere	
	assunte con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del	
	capitale sociale.	
	Art. 12) - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE	
	ASSEMBLEARE	
	1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie	
	indicate nel precedente art. 11, comma 2, lett. a), b) e c),	
	nonchè le modifiche dello Statuto e i provvedimenti di cui	
	all'art. 2482-bis cod. civ. in presenza di perdite superiori	

	ad un terzo del capitale e su qualsiasi e su qualsiasi	
	argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare	
	l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una	
	deliberazione collegiale.	
	2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche	
	fuori del comune della sede sociale e può essere convocata	
	anche fuori dal territorio italiano.	
	3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni	
	prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se	
	nominati; e' considerato mezzo idoneo la posta elettronica	
	certificata.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di	
	seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita.	
	4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	

	reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli	
	amministratori o i sindaci, se nominati, qualora non	
	partecipino all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del	
	suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	informati della riunione.	
	5. I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea	
	mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via	
	telefax o via posta elettronica certificata.	
	La delega non può essere conferita agli amministratori, ai	
	sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della	
	società, delle società da essa controllate o ad	
	amministratori, sindaci, revisori di queste.	
	6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o dall'Amministratore Unico, se nominato, e	
	provvederà alla nomina di un segretario. Il presidente	
	dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione	
	dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	presenti in più luoghi, audio e videocollegati, a condizione	
	37	

	che siano rispettati il metodo collegiale e principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso,	
	è necessario che sia consentito:	
	a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazioni;	
	c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del	
	giorno e che siano indicati nell'avviso di convocazione i	
	luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il	
	segretario.	
	8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche	
	in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Art. 13) - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO	
	1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di	
	decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai	
	38	

	sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più	
	amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare	
	con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le	
	decisioni proposte e il testo delle medesime.	
	2. I soci hanno otto giorni di tempo dal ricevimento per far	
	pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede	
	sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci	
	proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere	
	chiaramente l'approvazione o il diniego.	
	La mancanza di risposta entro il termine suddetto è	
	considerato voto contrario.	
	3. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta	
	possono chiedere che la decisione sia presa mediante	
	delibera assembleare.	
	4. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a	
	tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da	
	ciascuno rappresentato;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	39	

	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	5. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci a cura degli amministratori, indicando la	
	data di trascrizione.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci e i documenti prevenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere	
	conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 14) - AMMINISTRAZIONE	
	1. La società può essere alternativamente amministrata:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a più	
	membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o	
	congiunti, anche per le singole materie.	
	2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di	
	amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 cod.	
	civ.	
	3. L'amministrazione della società può essere affidata anche	
	a soggetti che non siano soci.	
	4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati	
	decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni	
	di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382	
	40	

	cod. civ.	
	5. Gli amministratori durano in carica per il periodo	
	fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di	
	un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni	
	e sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia	
	affidata a un consiglio di amministrazione e per dimissioni	
	o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli	
	amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza	
	l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.	
	6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio e, nella misura	
	deliberata dall'assemblea, un compenso, nonché,	
	eventualmente, un'indennità per trattamento di fine rapporto.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere	
	oltre a quanto prescritto dal codice civile i seguenti	
	requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	assenza di procedimenti e carichi pendenti, accertata	
	esperienza nelle attività della società impresa sociale,	
	mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di	
	interessi.	
	Art. 15) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio,	
	questo elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non	
	vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice	
	presidente, designare un amministratore delegato e può	
	41	

	nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Il	
	presidente del consiglio di amministrazione verifica la	
	regolarità della costituzione del consiglio, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.	
	2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con	
	deliberazione collegiale o con consenso espresso per	
	iscritto.	
	3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla	
	sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea,	
	della Svizzera, del Principato di Monaco e della Repubblica	
	di San Marino, tutte le volte che il presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due	
	dei suoi membri o del collegio sindacale, ove esistente.	
	4. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso	
	spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati,	
	almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due	
	giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di	
	fissare un calendario delle riunioni annualmente o	
	semestralmente.	
	5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente	
	costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di	
	formale convocazione, siano presenti tutti gli	
	42	

	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio	
	si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti	
	i partecipanti possano essere identificati e sia loro	
	consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati;	
	verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà	
	tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure	
	deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	7. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso	
	di parità di voto, prevale il voto del presidente, fatta	
	eccezione per il caso in cui il consiglio sia composto da	
	due membri.	
	8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di	
	allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità	
	ed il risultato delle votazioni, e consentire	
	l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei	
	43	

	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di	
	bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della	
	società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, cod.	
	civ. l'esclusione di un socio, l'emissione di titoli di	
	debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento	
	della società devono essere prese con deliberazione	
	collegiale.	
	Art. 16) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	MEDIANTE CONSENSO SCRITTO	
	1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di	
	decisione, inviata da un amministratore agli altri	
	amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta	
	devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie	
	per assumere le decisioni proposte e il testo delle	
	medesime.	
	2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per	
	trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in	
	calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi	
	un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non	
	44	

	superiore a giorni dieci.	
	La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il	
	diniego.	
	La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine	
	suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa	
	se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla	
	maggioranza assoluta dei consiglieri	
	3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le	
	consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti	
	gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi consiglieri.	
	4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del	
	presente e del precedente articolo devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli	
	amministratori, indicando anche la data di trascrizione.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla	
	società e recanti l'espressione della volontà dei	
	consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 17) - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA	
	45	

	1. In sede di nomina di più amministratori, i poteri di	
	amministrazione possono essere attribuiti agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di	
	amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e	
	altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi	
	precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di	
	esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si	
	intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente per	
	gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per	
	gli atti di straordinaria amministrazione.	
	2. In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun	
	amministratore può opporsi all'operazione che l'altro	
	amministratore voglia compiere. Persistendo il disaccordo,	
	ciascun amministratore ha la facoltà di sottoporre la	
	controversia alla decisione dei soci di cui al precedente	
	art. 11, co. 3.	
	Art. 18) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie	
	tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle	
	materie riservate ai soci dall'art. 11, commi 1, 2 e 5, del	
	presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere	
	indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo	
	restando che la redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di	
	46	

	aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono	
	in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.	
	Art. 19) - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	3. Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui	
	sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	4. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali	
	per il compimento di singoli atti.	
	Art. 20) - CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel	
	comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti	
	della metà, l'assemblea nomina uno o più sindaci, che	
	vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile.	
	I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte	
	47	

	dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. del	
	decreto legislativo 155/2006.	
	Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di	
	redazione del bilancio sociale.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di	
	imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo	
	contabile è esercitato da uno o più revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo	
	contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere	
	iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della giustizia.	
	Articolo 21. - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI	
	DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ.	
	I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti	
	modalità: partecipazione e condivisione delle finalità della	
	società e organizzazione conseguente del lavoro attraverso	
	incontri periodici formativi e consultivi.	
	48	

	I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le	
	seguenti modalità: incontri periodici di verifica della	
	qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del	
	gradimento con facoltà di spunti propositivi.	
	Art. 22) - BILANCIO E UTILI	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni	
	anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di	
	legge.	
	2. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per	
	l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro	
	quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e,	
	occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni	
	dalla medesima data.	
	3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per	
	cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia	
	raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati	
	allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento	
	del patrimonio della società.	
	Art. 23) - SCIoglimento	
	1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone	
	i poteri e il compenso.	
	Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà	
	devoluto secondo le indicazioni dei soci ad organizzazioni	
	49	

	non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati,	
	fondazioni o enti ecclesiastici.	
	Art. 24) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e	
	alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra	
	materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti	
	sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi	
	amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.	
	2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri	
	amichevoli compositori nominati dal Presidente della Camera	
	di Commercio del luogo ove ha sede la Società, entro il	
	termine di trenta giorni dalla domanda proposta su istanza	
	della parte più diligente.	
	3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso	
	le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua	
	costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo	
	feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc.	
	civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le	
	preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.lgs. 17 gennaio	
	2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non	
	ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co. 1, cod.	
	proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui	
	al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art.	
	50	

	36, co. 1, cit.	
	4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti in base al principio della	
	soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle	
	parti nel corso del procedimento arbitrale.	
	5. La soppressione della presente clausola compromissoria	
	deve essere approvata con decisione dei soci che	
	rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I	
	soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi	
	dell'articolo 9.	
	6. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme	
	di cui agli artt. 34 - 36, D.lgs. 5/2003, cit..	
	ART. 25) - DISPOSIZIONI FINALI	
	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto,	
	valgono le norme di legge in materia di società a	
	responsabilità limitata ed al decreto legislativo 155/2006.	
	la società deve indicare la società o l'ente alla cui	
	attività di direzione e coordinamento sia eventualmente	
	soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante	
	iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita	
	sezione del registro delle imprese. E' escluso ai sensi del	
	d.lvo 155/2006 che l'attività di direzione e coordinamento	
	sia esercitata da imprese private con finalità di lucro.	
	PATRIZIA DI LORENZO - ROSALIA CRISCUOLI NOTAIO	
	51	

38 di 38